

Diritto fallimentare. Decisione del tribunale di Cuneo

La revocatoria non è esecutiva

■ Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del 21 dicembre scorso firmata dal giudice Roberta Bonaudi, ha sospeso l'esecuzione, promossa nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, sulla base del titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di condanna emessa all'esito di un giudizio di revocatoria fallimentare.

La conseguenze immediata di

questa decisione è che la banca destinataria dell'esecuzione potrà evitare di pagare fino a quando la sentenza di condanna passerà in giudicato. Negli ultimi anni, invece, la linea giurisprudenziale prevalente tendeva, in caso di una revocatoria decisa in primo grado ovvero in appello, a far pagare subito ai destinatari il costo del fallimento. In altre parole, i destinatari della revocato-

ria, come nel caso della sentenza di Cuneo la banca coinvolta dalla procedura di amministrazione straordinaria (difesa dallo studio legale La Scala), potevano certo impugnare le sentenze ma nel frattempo dovevano adempiere all'obbligo.

Il Tribunale di Cuneo, invece, ha richiamato la decisione n. 4059 del 22 febbraio 2010 delle Sezioni unite - in relazione all'ar-

ticolo 2932 del Codice civile e alle sentenze di condanna per i contratti non conclusi - ritenendola applicabile anche alle sentenze di condanna conseguenti all'accoglimento delle azioni revocatorie fallimentari. In pratica - è stato il ragionamento del tribunale - se l'atto oggetto di revocatoria in base all'articolo 67 della legge fallimentare «è valido ed efficace sino a quando non sia diventata irrevocabile la sentenza che lo revoca (lo dichiara cioè inefficace rispetto alla massa), gli effetti di tale pronuncia costitutiva non possono anticiparsi», ammettendo in ogni caso «la provvisoria esecutività

della pronuncia che, per effetto della revoca, condanni il soggetto revocato a pagare alla procedura la somma di denaro che rappresenta il contenuto e valore dell'atto revocato». Si arriverebbe, perciò, alla conseguenza, inaccettabile secondo il giudice di Cuneo, per cui «o si anticiperebbero gli effetti dell'azione revocatoria di natura costitutiva ad un momento anteriore alla definitività della sentenza oppure si verrebbe a smentire la natura costitutiva della pronuncia prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare».

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA